

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Elena Riva Crugnola Presidente
Dott.ssa Amina Simonetti Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
ha pronunciato, all'esito della Camera di Consiglio del 9 gennaio 2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17354/2017** promossa da:

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in presso il difensore
avv.

ATTORE

.....
contro
..... (C.F.) con il patrocinio dell'avv.
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

..... (C.F.) con il patrocinio dell'avv.
dell'avv. elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che si riportano.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE

Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni contraria e/o diversa istanza, ferma ogni declaratoria in rito e in merito, effettuato ogni e più opportuno accertamento in fatto e in diritto, così giudicare:

in via principale e nel merito:

pagina 1 di 17

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86ba10801bcbde35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48b7171487391d9595a3c3cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n. _____

- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'invalidità, e/o l'inefficacia e/o comunque la totale improduttività di effetti giuridici, anche in parte qua, della delibera assembleare di _____ assunta in data 30.12.2016, emettendo ogni declaratoria conseguente anche in ordine alla illegittimità della revoca dell'attore dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di _____.

- in ogni caso, accertare e dichiarare la insussistenza di giusta causa in relazione alla revoca del Sig. _____ dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione disposta da _____ con delibera del 30.12.2016 per le ragioni tutte indicate in narrativa;

- per l'effetto,

=> condannare _____ in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il danno in favore del concludente Sig. _____ per le ragioni tutte indicate in narrativa e pari ad Euro 35.103,56 ovvero all'importo, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione del credito al saldo effettivo, emettendo ogni declaratoria conseguente;

=> accertare e dichiarare, altresì, tenuto il Comune di _____, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento a favore del Sig. _____ per i danni, anche d'immagine, al medesimo cagionati ex art. 2043 c.c. e/o per qualsiasi altro titolo giuridico, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare il predetto Comune di _____, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del concludente dell'importo di euro 500.000,00 ovvero di quello, maggiore o minore, che dovesse ritenere codesto Ill.mo Tribunale, anche ai sensi degli artt. 1226 e ss. cod. civ., emettendo ogni conseguente declaratoria.

In via istruttoria: si richiede, ove occorrer possa, l'ammissione di prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa, da intendersi qui precedute dall'espressione "Vero che" ed eliminata ogni valutazione o giudizio.

Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova come sopra indicati, i Sigg.ri:

=> Arch.

=> Rag.

=> Prof.ssa _____.

In ogni caso:

pagina 2 di 17

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bdcbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9595a32cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

=) emettere ogni altra pronuncia e/o statuizione connessa e/o comunque conseguente alle domande che precedono;

=) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

CONCLUSIONI di

“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Milano, *contrariis rejectis*, così giudicare:

- **in via pregiudiziale**: dichiarare la carenza di legittimazione e di interesse dell'attore in relazione alle domande volte ad invalidare l'impugnata delibera assembleare, così rigettando le domande medesime;

- **nel merito**, in ogni caso, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate per le ragioni tutte esposte in atti.

- **In via istruttoria**, preso atto dell'integrale reiezione delle avversarie istanze istruttorie (cfr. verbale Udiienza 11 settembre 2018), in via del tutto subordinata si richiamano le istanze di prova contraria formulate nella III memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., in data 1 febbraio 2018.)

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”

CONCLUSIONI per il COMUNE DI VIGEVANO

“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Milano, *contrariis rejectis*, così giudicare:

- **in via pregiudiziale**: dichiarare la carenza di legittimazione e di interesse dell'attore in relazione alle domande volte sia ad invalidare l'impugnata delibera assembleare, sia ad ottenere il risarcimento del danno così rigettando le domande medesime;

- **in via principale**, in ogni caso, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate per le ragioni tutte esposte in atti;

- **in via istruttoria**, si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

pagina 3 di 17

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86ba00801bdcbe35
Firmato Da: PRIMAVEIRA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4387171487391d9595a32cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di
spa con delibera dell'assemblea del 24 luglio 2015 ha convenuto in giudizio
spa e il Comune di Vigevano proponendo

contro azione

- ex art 2377 c.c. di impugnativa della delibera assunta dall'assemblea della società in data 30.12.2016 di revoca dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e unico amministratore rimasto in carica dopo le dimissioni degli altri due componenti del CdA comunicate alla società nel mese di novembre 2016,
 - con accertamento dell'insussistenza della giusta causa di revoca della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e
 - condanna al risarcimento del danno ex art 2383 comma 3 c.c.;
- contro il Comune di azione
- di risarcimento, per responsabilità extracontrattuale, dei danni conseguenti ad una campagna gravemente diffamatoria inerente i contrasti politici sorti con l'ente territoriale, posta in essere fin dal mese di settembre 2016,
- rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

La difesa dell'attore in citazione in fatto ha esposto:

- che era stato , con delibera assembleare in data 24 luglio 2015, nominato Presidente del Consiglio di amministrazione di . che con medesima delibera erano stati nominati gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di
- che . è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello in *house providing*, è partecipata al 99,335% dal Comune di e, per il resto, da altri Comuni limitrofi;
- che già dopo pochi mesi dalla nomina di a Presidente del Consiglio di Amministrazione e in concomitanza con i primi interventi sull'organizzazione aziendale operati dal Consiglio di amministrazione, erano emersi segnali di ostilità da parte del Comune di socio di maggioranza di

pagina 4 di 17

Firmato Da: SIMONETTI, ANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86ba010801bdcbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48b7171487391d9595a3c3cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEREOPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

- che in questo contesto accadeva che in data 17 e 19 novembre 2016 i consiglieri Sala e Provera comunicavano le loro dimissioni,
- che _____, in qualità di Presidente e in conformità a quanto dispone l'art 19 dello Statuto, convocava per i giorni 11 e 12 dicembre 2016 l'assemblea della società con il seguente ordine del giorno:” *1. Organo amministrativo: nomina amministratori in sostituzione degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”,
- che con nota 12.12.2016 il Comune di Vigevano chiedeva il differimento dell'assemblea ad altra data al fine di acquisire il parere da parte del Comitato di controllo analogo;
- che con delibera n. 254 del 9 dicembre 2016 la Giunta del Comune di Vigevano, adducendo a) l'inerzia di ASM ad una serie di richieste di informazioni avanzate nel tempo dal Comune di Vigevano, b) le intervenute dimissioni di due consiglieri di amministrazione su tre, c) la mancata adozione da parte del Consiglio dei Ministri del DM indicante i criteri in base ai quali stabilire se l'organo amministrativo delle società partecipate da enti pubblici può rivestire la forma collegiale ex art 11 D Lgs 175/2016, deliberava di dare mandato al Sindaco di prendere atto delle dimissioni di due su tre dei componenti del CdA di ASM, di procedere alla revoca dell'unico componente del Consiglio di Amministrazione di ASM ancora in carica, di disporre che la società sia amministrata in via transitoria da un Amministratore Unico, di dare disposizioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione ancora in carica di rinviare la data dell'assemblea ordinaria convocata per provvedere sulla composizione dell'organo amministrativo dopo le dimissioni dei due consiglieri e di richiedere al Comitato sul Controllo analogo di esprimere il parere obbligatorio sulla revoca e nomina dei componenti dell'organo amministrativo di ASM;
- che con comunicazione del 21.12.2016 emessa a seguito di richiesta da parte del socio Comune di Vigevano il Collegio sindacale di ASM ex art 2408 c.c. convocava per la seconda data del 30.12.2016 l'assemblea ordinaria della società con il seguente ordine del giorno:” *1 Presa d'atto delle dimissioni di due consiglieri del CdA; 2. Revoca dell'ultimo Amministratore rimasto in carica e decisioni conseguenti; 3. Varie ed eventuali.*”;
- che all'assemblea del 30.12.2016, nell'ambito della discussione sul punto 2 dell'ordine del giorno (Revoca dell'amministratore rimasto in carica dopo le dimissioni dei due consiglieri di CdA), Roberto Mura contestava gli addebiti dando lettura di una relazione che veniva allegata al verbale; il Sindaco del Comune di Vigevano interveniva spiegando le ragioni della proposta di revoca del Presidente del CdA e richiamava la delibera 254/2016 della Giunta del Comune al cui contenuto faceva esplicito rinvio;

pagina 5 di 17

Firmato Da: SIMONETTI ANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86ba010801bdcbe35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48b7171487391d9593a32cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

- l'assemblea con il voto favorevole del Comune di Vigevano e di altri comuni per il 99,356% del capitale sociale approvava la proposta di revoca dell'amministratore Mura e di scelta della forma gestionale dell'Amministratore Unico in attesa della emanazione dei decreti attuativi dell'art 11 D Lgs 175/2016;
- il socio di maggioranza Comune di Vigevano aveva colto le dimissioni dei due consiglieri quale pretestuosa opportunità per dare corpo ad un disegno, già programmato da tempo, consistente nell'arbitrario allontanamento del Presidente dal suo ruolo apicale nella ASM.

Sulla base di questi fatti la difesa dell'attore ha dedotto l'illegittimità della delibera assembleare 30.12.2016 di ASM per i seguenti motivi:

- violazione dell'art 19 dello Statuto che dispone: “ *NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare...* ”; in particolare si sostiene che questa norma statutaria impone all'assemblea di procedere alla sostituzione degli amministratori dimissionari senza che vi sia il benché minimo spazio interpretativo a favore dell'azzeramento dell'organo amministrativo e quindi la decisione dell'assemblea dei soci di rimozione del Presidente in carica e di mutamento della forma di governance, è stata illegittima;
- violazione dell'art 2386 comma 5 c.c. in quanto l'assemblea non aveva provveduto a nominare l'amministratore unico dopo aver scelto tale forma di governance e nonostante ciò aveva assegnato poteri transitori di ordinaria amministrazione al Collegio sindacale in difetto dei presupposti previsti dalla norma da individuarsi nelle dimissioni di tutti i componenti del Cda che nel caso di specie difettavano non essendosi mai dimesso il Presidente che era stato strumentalmente revocato (il nuovo amministratore unico veniva nominato solo a febbraio 2017);
- illegittimità della revoca dell'amministratore Mura per mancanza di giusta causa stante
 - a) la genericità degli addebiti mossi a Roberto Mura e delle ragioni sottese alla sua revoca contenute nella delibera 254/2016 della Giunta Comunale di Vigevano richiamata nel verbale della assemblea,
 - b) la carenza informativa sul punto ai soci di minoranza di ASM,
 - c) il difetto di supporto giuridico quanto al motivo connesso alla emanazione dei decreti attuativi ex art 11 D Lgs 175/2016,

concludendo per la declaratoria di invalidità, inefficacia della delibera e la totale improduttività dei suoi effetti giuridici con adozione di ogni pronuncia conseguente e per l'accertamento della insussistenza di una giusta causa di revoca con condanna al risarcimento del danno quantificato in € 35.103,56

pagina 6 di 17

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bcbcb35
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4387171487391d9593a32cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

corrispondente agli emolumenti che Il Presidente avrebbe percepito se fosse rimasto in carica fino alla scadenza fisiologica del suo mandato (24.7.2021), considerato che l'assemblea di ASM all'atto della nomina aveva stabilito un compenso annuo di € 22.400,00.

ASM spa si è costituita in giudizio in data 20.10.2017 per l'udienza del 17.11.2017 e ha contestato la domanda di cui ha chiesto il rigetto.

La convenuta quanto ai fatti esposti in citazione ha precisato:

- che il Presidente Mura - a fronte della richiesta del Comune di differire la data dell'assemblea ASM convocata per il 12.12.2016 essendo necessario acquisire il necessario parere del Comitato di Controllo analogo sugli argomenti all'ordine del giorno - aveva convocato per il 19 dicembre altra assemblea per deliberare su argomenti sui quali il Comune di Vigevano non era stato previamente informato alcuni dei quali costituivano proprio gli addebiti di omesse informazioni rese dalla società all'ente territoriale e poste nella delibera della giunta comunale n. 254/16 a fondamento del mandato al Sindaco di proporre la revoca del Presidente Mura;
- che era stata tale condotta del Presidente Mura a giustificare la richiesta al Collegio Sindacale di convocare l'assemblea della società per deliberare sulla composizione dell'organo amministrativo, assemblea convocata effettivamente dal collegio sindacale per il 30.12.2016;
- che ASM è società *in house providing* e in quanto tale necessariamente sottoposta ad uno stringente controllo pubblicistico da parte degli Enti proprietari, tanto che il relativo Statuto stabilisce penetranti regole, volte a garantire l'esistenza del requisito indefettibile del "*controllo analogo*" sui servizi e sulle attività svolte;
- che lo Statuto di ASM stabilisce che :*"l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo congiunto da parte degli enti locali soci, è prevista e garantita:*

-dal presente Statuto;

-dagli atti di affidamento del servizio, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi;

- dall'obbligo cogente della Società di operare in conformità alle indicazioni disposte, nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto, dal Comitato sul Controllo Analogo disciplinato nel presente statuto;

- dall'obbligo, per l'organo amministrativo e per l'organo di controllo, della trasmissione agli Enti Locali Soci dei seguenti atti:

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

- verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico – finanziari, reports infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società;

- ogni altro atto inerente la gestione, purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;

- dall'obbligo per l'organo amministrativo di appagare in modo puntuale e tempestivo le motivate richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli Enti Locali Soci per il servizio erogato nei territori di riferimento, in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ed ispezione ai medesimi espressamente riconosciuto, e che dovrà essere in ogni caso adeguatamente garantito anche a mezzo della trasmissione di una copia del Bilancio della Società e di rapporti semestrali sull'andamento del servizio erogato dalla Società”;

- che esiste un sistema articolato di controlli dell'ente pubblico sulla società partecipata definito dal Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale di Vigevano n. 1 del 6.2.2013 adottato ai sensi dell'art 147 quater del D Lgs 267/2000 come introdotto dal DL 174/2012 conv. In L 213/2012 secondo il quale “L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili” (comma 1) e in particolare l'art 30 disciplina il “Modello di governance ed obblighi informativi” e cioè le regole che presiedono alle “relazioni tra l'Amministrazione comunale e gli organi della società partecipata” definendo “un sistema strutturato attraverso il quale il Comune esercita efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo. Tale modello è rivolto alle società sottoposte al controllo analogo del Comune ed è proposto alle altre società di cui il Comune detiene una partecipazione o quota”.

Sulla base di tali allegazioni la difesa di ASM in diritto

ha sostenuto:

- ✓ che l'art 19 dello Statuto non osta alla delibera da parte della società adottata ex art 2383 co 3 c.c. di revoca del consigliere di amministrazione, si tratta di norma statutaria inconfidente rispetto al potere di revoca dell'amministratore non dimissionario da parte della assemblea dei soci della società;

pagina 8 di 17

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bcbde35
Firmato Da: PRIMAVEERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9595a3c3d03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

- ✓ che la revoca degli amministratori nelle società p.a. rappresenta una causa di estinzione anticipata del rapporto tra società e amministratore e corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo insindacabile consistente nella prerogativa di porre fine al rapporto di mandato anche prima della scadenza. La liceità della revoca non è condizionata dalla esistenza della giusta causa che non costituisce condizione di validità della delibera assembleare di revoca dell'amministratore la quale spiega sempre i suoi effetti. Il difetto di giusta causa può solo dar luogo ad un credito risarcitorio,

ha eccepito

- ✓ la carenza di legittimazione da parte dell'amministratore revocato i) alla impugnativa ex art 2377 c.c. della delibera che lo ha revocato potendo egli solo agire per il credito risarcitorio, ii) alla impugnazione della delibera adottata dall'assemblea in punto di forma di governo societario e nomina dell'A.U. e di conferimento dei poteri di ordinaria amministrazione al Collegio Sindacale ex art 2386 co 5 c.c.,

ha dedotto

- ✓ che l'amministratore Mura è stato revocato per giusta causa per gli addebiti inerenti gli inadempimenti ai doveri di legge e di statuto concernenti obblighi informativi al Comune come indicati analiticamente nella delibera della giunta del Comune di Vigevano n. 254/2016 richiamata nella delibera assembleare 30.12.2016;
- ✓ che la deliberazione della Giunta Comunale n. 254/2016 aveva espressamente ricondotto il mancato o inadeguato riscontro alle suddette richieste alla violazione di puntuali norme Statutarie (art. 1) e del Regolamento Modello di Governance ed obblighi informativi (art. 30), sottolineando come "le informazioni richieste, ai sensi delle disposizioni dei sopra citati Statuto societario e Regolamento comunale vigenti, sono finalizzate a consentire l'espletamento dei poteri di indirizzo e controllo attribuiti al socio dalle norme di legge e dallo Statuto; che la mancanza di flussi informativi, unita alle dimissioni di due componenti del Consiglio di Amministrazione sui tre che compongono l'attuale organo amministrativo, rendono necessario e opportuno procedere alla revoca dell'ultimo amministratore rimasto in carica e, nel contempo, di conformarsi alle disposizioni normative introdotte dal predetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016) entrato in vigore il 23 settembre 2016";
- ✓ che anche la seconda motivazione indicata in delibera a sostegno della revoca - mutamento della forma di governance da organo collegiale ad organo monocratico fondata sull'art 11 D Lgs 175/2016 - sorregge già da sé la decisione assembleare impugnata.

Il Comune di Vigevano si è costituito in giudizio in data 20.10.2017 per l'udienza del 17.11.2017 e ha contestato la domanda concludendo per il rigetto, rilevando, innanzitutto, che le notizie e la

pagina 9 di 17

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bcbcb35
Firmato Da: PRIMAVEERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9595a832cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

campagna giornalistica non sono riferibili all'ente pubblico territoriale Comune di Vigevano considerando che la documentazione prodotta dall'attore a dimostrazione della denunciata condotta diffamatoria, a tutto voler concedere, permette al più di apprezzare l'esistenza di attriti politici tra la lista civica di maggioranza e il sig. Mura e non già tra attore e l'ente pubblico territoriale Comune di Vigevano.

Va, preliminarmente, riconosciuta la legittimazione dell'attore all'azione di impugnazione della delibera assembleare del 30.12.2016 per violazione dell'art 19 dello Statuto sociale e dell'art 2386 comma 5 c.c. in quanto si tratta di motivi di impugnazione che sebbene non attengano alla regolarità procedimentale e a vizi formali della delibera, hanno ad oggetto, secondo la prospettazione, la stessa potestà dell'assemblea di deliberare la revoca dell'amministratore e quindi non può non riconoscersi all'amministratore revocato la legittimazione e l'interesse ad agire.

Nel merito i motivi di impugnazione sono infondati.

L'art 19 dello Statuto di nello stabilire che *"Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare..."*, pone una regola organizzativa che attiene alla sostituzione degli amministratori dimissionari riproponendo la previsione dell'art 2386 comma 2 c.c.; tale regola non incide affatto sul potere di revoca dell'amministratore ex art 2384 comma 3 c.c. che spetta all'assemblea della società e si colloca su di un piano autonomo e differente che in alcun modo può ritenersi limitato nella sua portata dalle eventuali intervenute dimissioni spontanee di altri componenti del Consiglio di amministrazione. Le dimissioni di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione non privano la società della facoltà di esercitare il recesso ex art 2383 co 2 c.c. verso i consiglieri non dimissionari. L'art 19 dello Statuto sta ad indicare che le dimissioni di alcuni consiglieri non comportano la cessazione automatica dell'intero consiglio (regola *simul stabunt simul cadent*), ma non, con un salto logico inammissibile, che alle dimissioni di alcuni consiglieri non possa seguire la revoca ex art 2383 co 3 c.c. di altri se ne ricorrono autonomi presupposti.

La facoltà di revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea è fattispecie di recesso attribuita *ex lege* alla società come forma di autotutela privata il cui esercizio è libero entro il confine della giusta causa. (Cass sent. n. 2037/2018).

L'art 19 dello Statuto, pur prevedendo che a fronte delle dimissioni di alcuni consiglieri l'assemblea debba essere convocata per la loro sostituzione, non esclude che in questo contesto l'assemblea deliberi la revoca del/dei consiglieri non dimissionari se concorrono cause che determinino i presupposti per la revoca di chi sia ancora rimasto in carica.

pagina 10 di 17

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bcbde35
Firmato Da: PRIMAVEVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9595a832cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

La difesa dell'attore deduce, inoltre, l'illegittimità della delibera dell'assemblea 30.12.2016 nella parte in cui lo ha sostituito modificando la forma di governance da collegiale a monocratica, attribuendo poi poteri di amministrazione ordinaria al Collegio sindacale ex art 2386 comma 5 c.c.. Il vizio è dedotto sempre al fine di contestare la legittimità della revoca dell'amministratore Presidente del Consiglio di amministrazione sig. _____ assumendo che la modifica della forma di amministrazione con l'adozione dell'amministratore unico in sostituzione dell'organo collegiale è stata una arbitraria mossa impiegata per rimuovere il consigliere ancora in carica. Proprio perché la prospettazione della difesa dell'attore ricollega la delibera sulla sostituzione della forma di amministrazione alla revoca dell'amministratore non dimissionario va riconosciuta la legittimazione della parte alla azione di impugnativa anche con riferimento a tale vizio.

Il vizio di illegittimità della delibera non sussiste.

Anche con riferimento a tale prospettazione va rilevato che la modifica della forma di governance si colloca su di un piano differente rispetto al potere di revoca dell'amministratore. Nel caso di specie l'assemblea della società ha deciso di adeguarsi immediatamente alla disposizione dell'art 11 comma 2 che dispone che "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.", e, in attesa dell'adozione da parte del Mise dei decreti di definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società ex art 11 comma 6 d lgs 175/2016.

La delibera dell'assemblea del 30.12.2016 non si pone per altro in contrasto con lo Statuto che già prevedeva all'art 18 (" La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri") come forma possibile di amministrazione quella con un Amministratore Unico.

La decisione di trasformare l'organo amministrativo da collegiale a monocratico è stata adottata quindi dall'assemblea con riferimento al mutato quadro normativo introdotto dal D Lgs 175/2016 e in via autonoma rispetto alla revoca dell'amministratore unico rimasto in carica

L'attribuzione dei poteri di ordinaria amministrazione al Collegio Sindacale è derivata non da una delibera dell'assemblea ma come effetto della revoca dell'amministratore rimasto in carica sig. _____ dopo che erano già intervenute le dimissioni degli altri due componenti del Consiglio di amministrazione. In assemblea si è solo preso atto che per legge e x art 2386 comma 5 c.c. e fino alla

pagina 11 di 17

Firmato Da: SIMONETTI ANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86ba10801bae3e35
Firmato Da: PRIMAVEIRA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9593a32cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEREOPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

nomina del nuovo amministratore unico previa convocazione di una nuova assemblea la società sarebbe stata amministrata con poteri di ordinaria amministrazione dal Collegio sindacale, sussistendo il presupposto per l'applicazione della norma costituito dal dato obiettivo, ricorrente nel caso di specie per effetto di dimissioni e di revoca degli amministratori, della cessazione di tutti gli amministratori.

Va ora esaminata la sussistenza o meno della giusta causa di revoca dell'amministratore al fine di decidere, come richiesto, se gli spetta il risarcimento del danno.

La società si è difesa deducendo la sussistenza della giusta causa di revoca da individuarsi:

- nelle violazioni agli obblighi informativi verso il Comune di [redacted] posti dallo Statuto all'art 1 e dal Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale di [redacted] n. 1 del 6.2.2013 adottato ai sensi dell'art 147 quater del D Lgs 267/2000,
- nella modifica della forma di gestione da collegiale a monocratica.

In generale va detto che la giusta causa di revoca dell'amministratore sussiste se si sostanzia nella contestazione di un fatto idoneo ad incidere sul *pactum fiduciae* che sorregge il mandato conferito dalla società al suo amministratore, il fatto integrante la giusta causa deve, dunque, perché si possa ritenere che incida sul rapporto fiduciario, inerire direttamente la sfera dell'amministratore revocato.

Inoltre la giusta causa va illustrata in assemblea, enunciata esplicitamente con i caratteri della specificità ed effettività a verbale e la deliberazione di revoca deve esporre le ragioni che la giustificano.

Nel caso in esame le contestazioni attinenti l'inadempimento ai doveri di informazione al Comune di Vigevano posti dall'art 1 dello Statuto sono stati dettagliatamente illustrati, indicati nella delibera n. 254/2016 della Giunta del Comune di [redacted]. Si tratta di delibera ampiamente richiamata nel verbale dell'assemblea della società e discussa; rispetto ad alcune delle contestazioni enunciate nella delibera di Giunta [redacted] il Presidente [redacted] in assemblea ha preso posizione, illustrando la lettera prot. P/mpr 909/206 che è stata allegata al verbale.

Il Presidente [redacted] ha dato atto che la delibera di Giunta 254/2016 gli era stata comunicata dal Comune di [redacted] giorni prima la data dell'assemblea.

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

Il complesso di tali elementi consente di ritenere ampiamente soddisfatto il requisito della correttezza formale della delibera quanto al rilievo in assemblea delle contestazioni poste a fondamento della proposta del Comune di Vigevano di revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Mura, il quale, per altro, sul punto in atti non ha sollevato alcuna specifica denuncia.

Nel merito gli addebiti mossi al Presidente del Consiglio di amministrazione di ASM dal Comune di Vigevano sono consistiti nell'omesso riscontro ad una serie, precisamente 14, di note e di sollecitazioni, individualmente identificate con il numero di protocollo e prodotte singolarmente in giudizio da ASM (dal doc. 8 al doc. 27), inviate dal Responsabile del Settore Servizi di Governance e Affari Generali della Comune di Vigevano al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASM Mura dal mese di luglio 2016 al mese di novembre 2016, aventi ad oggetto richieste di informazioni e di trasmissione di atti cui la società era tenuta in forza dell'art 1 dello Statuto e del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

E così:

- in data 14.7.2016 il Responsabile del Servizio di Governance e Affari Generali del Comune chiedeva ai sensi dell'art 30 del Regolamento l'invio della relazione semestrale al 30.6.2016 sull'andamento della situazione economico finanziaria della società (doc. 8 ASM);
- il 19 ottobre 2016 il medesimo ufficio inviava un sollecito, essendo rimasta la richiesta del 14.7.2016, e formulava la nuova richiesta di trasmissione *del budget per l'esercizio successivo, l'eventuale piano industriale, il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause..* e altri documenti *“essendo imminente presso gli uffici comunali la definizione della proposta di bilancio di esercizio e pluriennale 2017/2019”*(doc. 9);
- il 25 novembre 2016 il Comune di Vigevano sollecitava di nuovo la trasmissione della documentazione già richiesta essendo rimaste inevase le domande di luglio ed ottobre (doc.10);
- il 14.11.2016 il Comune chiedeva, al fine di completare l'inserimento nei dati di bilancio, la stima degli utili che ASM ipotizzava a chiusura esercizio 2016, richiesta nuovamente sollecitata il 17.11.2016 (docc 16 e 17).

Risultano, poi, altre contestazioni da parte del Comune di Vigevano tra cui:

- in data 27.10.2016 sulla regolarità della procedura seguita dalla società per l'assunzione di due lavoratori a tempo determinato (doc. 11);
- in data 10.11.2016 circa la regolarità di incarichi professionali esterni conferiti dalla società e ciò sulla base di rilievi del Segretario Comunale (doc. 13).

pagina 13 di 17

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bcbde35
Firmato Da: PRIMAVEIRA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4387171487391d9959a3c3cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

Rispetto queste richieste di informativa del Comune di Vigevano ad ASM il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha preso in parte posizione alla assemblea del 30.12.2016 quanto

- all'assunzione a tempo determinato, rilevando che si trattava di censura priva di attualità considerando che il rapporto di lavoro era cessato,
- al conferimento di incarichi dando atto che ASM aveva dettagliatamente motivato con comunicazione formale al Comune la piena legittimità del suo operato,
- alla regolarità delle assunzioni deducendo che ASM aveva già documentato al Comune la regolarità della sua azione.

Considerando, dunque, tale quadro probatorio e di allegazione delle difese delle parti, va detto che le contestazioni poste a fondamento dall'assemblea di ASM della giusta causa di revoca dell'amministratore, cioè i difetti di comunicazione e le inadempienze del Consiglio di amministrazione agli obblighi informativi del socio di maggioranza assoluta Comune di Vigevano sono state effettive in quanto:

- ✓ da un lato la società ha dimostrato documentalmente le plurime richieste di informazioni pervenute al suo organo amministrativo e direttamente al Presidente Mura da parte del Comune di Vigevano e
- ✓ dall'altro, Mura non ha dimostrato che la società aveva effettivamente, e contrariamente a quanto sostenuto nel processo, dato effettivo riscontro alle fondate richieste del Comune.

Anche la posizione difensiva assunta dal Presidente Mura in assemblea attiene soltanto ad alcune contestazioni mosse (quelle sulle assunzioni e sul conferimento di incarichi professionali), mentre nulla ha dedotto sulle altre plurime richieste di informazioni e documenti relativi alla gestione sociale, alla situazione patrimoniale e finanziaria e alla previsione di utili.

L'attore Mura non ha dedotto che la società ASM abbia dato al Comune le informazioni su situazione finanziaria, previsioni utili etc e non ha dimostrato nulla di specifico sul punto.

ASM era tenuta ai sensi dell'art 1 dello Statuto a rendere le informazioni richieste dal Comune di Vigevano, socio di maggioranza.

In tale contesto non può che ritenersi che il Consiglio di amministrazione e il suo presidente Mura, cui le richieste venivano personalmente inoltrate dalla socia di maggioranza, siano stati inadempienti a specifici obblighi statutari data la qualifica di società in *house providing* regolata da penetranti controlli pubblici del socio di maggioranza.

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

Il difetto di comunicazione e l'omissione nelle informazioni da parte del Consiglio di Amministrazione all'ente territoriale socio al 99,35% costituiscono, trattandosi di obblighi informativi fondamentali per il controllo che l'ente territoriale deve svolgere sulla società *house providing*, fatti gravi assolutamente idonei a minare il rapporto di fiducia che caratterizza il vincolo tra la società e il suo organo amministrativo.

Tali considerazioni assorbono ogni rilevanza all'ulteriore motivo allegato dalla convenuta a sostegno della revoca del Presidente Mura, consistito nella modifica della forma dell'organo di amministrazione, ragione che in sé, invero, non integra giusta causa di revoca (Cass SU 29078/2019).

In conclusione sulle domande proposte contro ASM Vigeveno e Lomellina spa dall'attore Roberto Mura va affermato che la delibera dell'assemblea della società ASM del 30.12.2016 di revoca dall'incarico in capo a Roberto Mura di Presidente del Consiglio di amministrazione non è stata abusiva, come dedotto dalla difesa di Mura, bensì sorretta da giusta causa, con conseguente esclusione del diritto del Presidente revocato al risarcimento del danno.

Deve ora passarsi ad esaminare la domanda proposta dall'attore contro il Comune di Vigeveno.

L'azione è di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, si addebita al Comune di Vigeveno di aver posto in essere, sin dal mese di settembre 2016, in funzione "della sua determinazione quale socio di maggioranza di rimuovere il Presidente del CdA per ragioni di mera opportunità politica" (cfr pag 19 della citazione), una campagna gravemente diffamatoria nei confronti del Presidente Mura, paventando il compimento di presunti illeciti il tutto veicolato a mezzo della stampa locale e al solo fine di minare la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La difesa dell'attore ha inteso dare prova documentale della campagna di delegittimazione che gli avrebbe causato il danno all'immagine con la produzione di copia di articoli giornalistici, pubblicati sulla stampa locale, inerenti i rapporti tra il Comune di Vigeveno, ASM e lo stesso Presidente Mura, assumendo che siffatte pubblicazioni si risolvevano in attacchi personali perché lasciavano intendere la commissione da parte sua di illeciti nella gestione della partecipata con conseguente danno all'immagine di cui ha chiesto il risarcimento con la somma di € 500.000 o di altro importo da liquidarsi ex art 1226 c.c.

La domanda è infondata.

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

La rassegna stampa prodotta dall'attore dà conto del fatto che un gruppo consiliare che sosteneva all'epoca la maggioranza del Comune di Vigevano non gradiva (più) Roberto Mura alla Presidenza della partecipata ASM e che tale posizione si inseriva nell'ambito dei rapporti tra le forze politiche di maggioranza consiliare. Gli articoli di giornale danno, altresì, atto delle dimissioni dei due consiglieri di amministrazione e della delibera della Giunta del Comune in data 9.12.2016 che aveva dato mandato al Sindaco di proporre la revoca del Presidente Mura.

Il contenuto complessivo di tali pubblicazioni giornalistiche non risulta affatto offensivo verso Mura, si tratta di notizie che non dimostrano un "complotto" verso Mura quanto, piuttosto, l'esistenza dell'effettivo venire meno del gradimento del Presidente di ASM da parte di una componente della maggioranza consiliare; la pubblicazione delle notizie si giustifica perché inerenti eventi che presentavano, nell'ambito del territorio locale, un interesse generale, implicando la stessa stabilità della maggioranza che aveva espresso il Sindaco in carica.

Quindi, dalla divulgazione di notizie di quei fatti obiettivi, tra cui il contrasto tra il Presidente del Consiglio di amministrazione di ASM e alcuni soggetti collettivi (Lista La strada per Milano) esponenti politici del Comune di Vigevano, va esclusa la sussistenza di un pregiudizio alla immagine di Mura, la cui difesa per altro non ha indicato le specifiche notizie che avrebbero avuto efficacia lesiva dell'immagine del Presidente Mura.

A ciò va aggiunto che nessuna delle dichiarazioni riportate dalla stampa locale prodotta può attribuirsi soggettivamente all'ente territoriale Comune di Vigevano, anche quelle rese dal Sindaco Sala che vanno ricondotte alla sua qualifica di soggetto politico e non di esponente istituzionale della Comune. In nessuno degli articoli di stampa prodotti, infatti, può ritenersi che il Sindaco abbia agito per l'ente pubblico, in esplicitazione dell'attività e delle funzioni del Comune, si è trattato, invece di esternazione di posizioni politiche personali.

La domanda va, pertanto, rigettata perché:

- il danno non è dimostrato non rivestendo la condotta denunciata efficacia lesiva della reputazione dell'attore,
- manca l'imputabilità soggettiva della condotta all'ente pubblico territoriale convenuto Comune di Vigevano.

Il rigetto delle domande comporta la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali a favore di entrambi i convenuti.

Sentenza n. 292/2020 pubbl. il 14/01/2020
RG n.

Le spese si liquidano secondo i criteri del DM 35/2014 come aggiornati dal DM 37/2018 per ciascuna parte in € 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge; la liquidazione tiene conto da un lato che la più complessa ed articolata deduzione posta a fondamento della domanda attorea contro ha comportato un maggior impegno difensivo di questa parte rispetto alla posizione del Comune di e, dall'altro, che il valore della domanda contro il è assai superiore rispetto a quello della domanda proposta contro

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande dell'attore contro

Rigetta la domanda dell'attore contro il

Condanna parte attrice a rimborsare a ciascuna parte convenuta le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.

Milano, 13 gennaio 2020

Il Giudice est.

Amina Simonetti

Il Presidente

Elena Riva Crugnola